



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara

N. 37 Reg. Ord.	OGGETTO:
Data 3 AGO 2017	<ul style="list-style-type: none">• Istituzione del segnale "20Km/h" sulle strade comunali e interpoderali così denominate: Villa Baroni, Fontaluna, Via Grottuces, Dei Macinanti, Campo Mandria, Ciappino, Vallocchia, Paduli.• Istituzione del segnale "divieto di transito", eccetto i mezzi agricoli, sulla strada interpoderale Ciappino, in prossimità del Torrente Fossato, su ambo i lati.

IL SINDACO

VISTA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza per la circolazione del traffico veicolare sulle strade comunali e interpoderali al di fuori del centro abitato in quanto, a seguito di forti piogge e nevicate invernali, la sede stradale delle succitate risulta dissestata in diversi tratti;

CONSIDERATA la necessità di dover istituire, allo scopo di quanto sopra, il transito a velocità ridotta in considerazione della natura delle strade in oggetto;

RICHIAMATO l'art.107 del TUEL n.267/2000;

RICHIAMATI gli artt. 5, 6 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..."
- all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."

VISTO:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);

ORDINA

- l'istituzione del segnale, con apposita segnaletica verticale con cartello circolare "20 Km/h" (Figura 50), sulle strade comunali e interpoderali così denominate: Villa Baroni, Fontaluna, Via Grottuces, Dei Macinanti, Campo Mandria, Ciappino, Vallocchia, Paduli;
- Istituzione del segnale, con apposita segnaletica verticale "divieto di transito" (Figura 46), eccetto i mezzi agricoli, sulla strada interpoderale Ciappino, in prossimità del Torrente Fossato, su ambo i lati.



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara

AFFIDA

Al Corpo Polizia Locale di Torre de' Passeri il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:

- Al comando di Polizia Municipale del Comune di Torre de' Passeri;
- Al Comandante Legione Carabinieri Abruzzo, Stazione di Torre de' Passeri;
- Al Sindaco del Comune di Pietranico;
- Al Sindaco del Comune di Alanno.

INFORMA

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.
- Il Comune di Torre de' Passeri sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni della data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Torre de' Passeri, lì **3 AGO 2017**



IL SINDACO

Dott. Piero DI GIULIO